

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL
D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 – NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE
INCENDI (Aggiornamento del 11/04/2022)**

(art.2 – Finalità ed ambito di applicazione)

Il sottoscritto Giuseppe Di Serafino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n. 1189, relativamente ai lavori di:

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO CON INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
(PIANO CASA REGIONALE)**

In relazione all'art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione, comma 1 del d.p.r. 151/2011 Nuovo Regolamento di Prevenzione incendi, che cita:

“Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

DICHIARA

che l'autorimessa nell'interrato, ha una superficie complessiva di 262 mq, e pertanto non rientra nelle attività riportate nell'Allegato I - "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi" del Nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Infatti la nuova Attività 75, sottoclasse 1 Categoria A (introdotta con l'Allegato I) è riferita a Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² e fino a 1000 m². Comunque, anche tale attività, non essendo di categoria B e C, non necessita della richiesta con apposita istanza, al Comando, di esame dei progetti (Art. 3 – Valutazione dei progetti).

Infine si precisa che la suddetta nuova Attività 75 è equiparata all'Attività precedentemente prevista n. 92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero

natanti, ricovero aeromobili (Allegato II, Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi).

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

San Benedetto del Tronto, 11/04/2022

Il progettista architettonico
(Dott. Ing. Giuseppe Di Serafino)